

(Nuova Serie) N. 7 - 8.



Luglio - Agosto 1920.

BOLLETTINO MENSILE DELLE ASSICURAZIONI GENERALI DI VENEZIA


SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NEL L'ANNO 1831

Capitale sociale interamente versato L. 13.230.000

Fondi di garanzia vin colati esclusivamente a favore degli Assicurati nel Regno, oltre L. 142 milioni

Palazzo in Via XX Settembre - Genova

di proprietà della Compagnia.



*
**

RAMO VITA.

Fra le ragioni che possono consigliare la stipulazione di una polizza Vita fu sempre annoverata quella derivante dal vantaggio che la pronta riscossione del capitale assicurato mette in grado gli eredi beneficiari della polizza



di pagare le tasse di successione, senza dover eventualmente ricorrere alla realizzazione intempestiva di qualche attività ereditaria; inoltre l'assicurazione sulla vita, serve anche a reintegrare l'asse ereditario di quelle falcidie che esso deve subire per soddisfare il debito verso lo Stato.

Tali vantaggi avevano però finora un'importanza secondaria di fronte a tutti gli altri benefici di questo perfettissimo atto di previdenza. Ma dopo gli aumenti che, negli ultimi tempi, furono apportati alle aliquote delle tasse di successione, e segnatamente dopo l'avvenuta approvazione nella seduta del 28 Luglio, da parte della Camera dei Deputati della legge che eleva le aliquote della tassa di successione fino a cifre, dallo stesso Ministro designate per « altissime », gli accennati speciali vantaggi dell'assicurazione sulla vita, vengono ad assumere importanza grandissima.

Infatti detta legge stabilisce che nelle successioni fra ascendenti e discendenti in linea retta, quando l'asse ereditario superi le L. 250.000, la tassa va da un minimo del 6 % ad un massimo del 30 %. E nelle successioni fra coniugi, fra parenti non in linea retta (fratelli, zii, nipoti ecc.) e fra estranei, quando l'asse ereditario superi *soltanto* le L. 50.000, la tassa va da un minimo dell' 8 % ad un massimo del 35 % per i coniugi, del 40 % per i fratelli, del 45 % per gli zii e nipoti e del 70 % per i parenti oltre il 4° grado e gli estranei.

Così, ad esempio: il coniuge che erediti una sostanza valutata L. 500.000, deve per tassa ereditaria il 16 %, cioè L. 80.000, ed il fratello che erediti una eguale sostanza deve il 21 %, cioè L. 105.000. -.

Nè sono da dimenticare le disposizioni dell'allegato A al R. Decreto 24 Nov. 1919 n. 2163. Per tali disposizioni, se l'erede di una somma di almeno L. 200.000, risulta anche proprietario di un patrimonio non inferiore a L. 200.000, va assoggettato, indipendentemente ed in aggiunta alle tasse di successione sopra citate, ad una *tassa speciale complementare* sui beni oggetto della successione, che va dal 5 al 10 %, a seconda dell'entità del patrimonio personale dell'erede stesso.

E se la sostanza consiste in beni immobili, o in titoli non facilmente realizzabili, è evidente l'imbarazzo in cui si trova l'erede per soddisfare il suo debito verso lo Stato a meno che, provvida, non soccorra una polizza d'assicurazione sulla vita, il cui capitale, esigibile prontamente, può servire a pagare la tassa, lasciando integro il patrimonio.

Così l'assicurazione sulla vita, come crea, col risparmio, un capitale che prima non esisteva, conserva i patrimoni e rende agevole e quasi insensibile il doveroso contributo allo Stato, tanto più che le somme provenienti dalle assicurazioni sulla vita, sono **esenti dalle tasse di successione** (vedi art. 453 del Codice di Comm. e Circolare Ministeriale 30 Nov. 1883).

Un altro pregio della polizza Vita, sul quale gli stessi nostri stampati per progettini di assicurazione, richiamano l'attenzione, è quello che essa può a ragione considerarsi come un titolo di credito che, pur essendo nominativo, è di pronta e facile trasmissibilità, perchè non richiede nè pratiche legali, nè formalità lunghe o costose per essere ceduto o vincolato. È noto infatti che, tanto per la cessione, quanto per il vincolo ed il pegno di una polizza Vita, basta un'annotazione fatta dalla Compagnia sulla polizza stessa in seguito a semplice richiesta degli aventi diritto.

In questo momento in cui tanta parte dell'opinione pubblica s'interessa alla nominatività dei titoli e teme che, nonostante tutte le possibili dispo-



sizioni attenuanti, tale nominatività rappresenti un ostacolo non lieve al facile trapasso dei valori, ci sembra che le modalità sopra accennate, che permettono così semplicemente la trasmissione di una polizza Vita, meritino di essere segnalate.

Abbiamo creduto opportuno di richiamare sommariamente l'attenzione dei nostri egregi Collaboratori su questi nuovi elementi di cui essi possono utilmente valersi nella loro opera di propaganda e di acquisizione, e siamo certi che essi sapranno sviluppare gli argomenti sopra accennati e conseguirne copiosi risultati.

Rileviamo con vivo rincrescimento che alcune Agenzie non tengono nel dovuto conto le disposizioni vigenti relative al perfezionamento delle polizze Vita.

Il punto 1 b) dell'elenco accompagnatorio delle nuove polizze, fissa in un mese il periodo massimo durante il quale un'Agenzia può trattenere presso di sé una polizza Vita imperfezionata. Questo termine, notisi, non è già stato stabilito con intendimenti fiscali, né tende semplicemente ad ottenere rapidi incassi. Esso risponde invece a precise esigenze di carattere tecnico ed agli obblighi che, per effetto della Legge sul Monopolio, abbiamo verso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Il pronto perfezionamento dei contratti o la loro tempestiva restituzione alla Direzione, se il perfezionamento non è conseguibile entro il termine suddetto, rappresenta quindi anche per le Agenzie un obbligo, cui non possono venir meno senza danno per la Compagnia.

Le ripercussioni degli avvenimenti di questi ultimi anni ed il conseguente ammassarsi del lavoro arretrato, hanno potuto, se non giustificare, almeno scusare un certo rilassamento nella rigida applicazione delle norme succitate e noi non abbiamo mancato di far valere tali circostanze nei nostri rapporti con l'Istituto Nazionale, accontentandoci, nei riguardi delle esigenze tecniche, di quanto era possibile di ottenere senza sacrifici troppo gravi.

Attualmente ci troviamo però nella condizione di dover richiamare tutti i Signori Agenti alla precisa osservanza delle norme in questione. Ne diamo perciò avviso ad ogni nostra Rappresentanza, osservando che, qualora dovessero continuare a verificarsi gli inconvenienti del passato, saremmo obbligati a pensare seriamente all'applicazione di disposizioni coercitive, che necessariamente intralcerebbero il lavoro.

Confidiamo pertanto nella diligenza e nella disciplina dei nostri egregi Rappresentanti, perchè d'ora innanzi sia scrupolosamente osservato il termine stabilito per la restituzione delle polizze imperfezionate.

Movimento della produzione e dei sinistri.

PERIODO	Proposte presentate		Polizze emesse		Sinistri annunciati e scadenze avvenute	
	Num.	Capitali	Num.	Capitali	Num.	Capitali
dal 1° Genn. al 31 Luglio	1920	5477 128.641.854	4805	109.926.893	679	4.518.258
	1919	2728 53.736.539	2313	44.675.099	753	7.064.530

*
* *



RAMO INCENDI.

Casi notevoli di insufficiente copertura d'assicurazione

Incendio del 15 Maggio 1920 a Correggio (Agenzia Reggio Emilia)

Un fabbricato che, secondo i prezzi attuali valeva L. 75.219,— era assicurato per sole L. 19.000,—. Il danno fu valutato in L. 15.044,— ed il risarcimento venne conseguentemente liquidato, secondo il rapporto fra 19.000,— e 75.219,— in sole L. 3800,—.

La Ditta assicurata ha dovuto così sopportare circa **i tre quarti** del danno perchè a tempo debito non aveva aumentato i valori assicurati per gli stabili di sua proprietà in relazione al maggior costo attuale.

Incendio del 30 Maggio 1920 a Castiglione del Lago (Agenzia Perugia)

Un fabbricato che, secondo i prezzi attuali valeva L. 840.000,— era assicurato per sole L. 38.000,—. Il danno fu valutato in L. 9.600,— ed il risarcimento venne conseguentemente liquidato, secondo il rapporto fra 38.000,— e 840.000,— in sole L. 435,—.

La Ditta assicurata ha dovuto così sopportare **quasi tutto** il danno perchè a tempo debito non aveva aumentato i valori assicurati per gli stabili di sua proprietà in relazione al maggior costo attuale.

Corteolona, 5 Giugno 1920.

Egregio Sig. Cav. Avv. ALFONSO SAGLIO

Rappresentante Procuratore

della Spettabile Società « Assicurazioni Generali di Venezia »

P A V I A

Riconosciamo ben volentieri che il trattamento usatoci dalla Sua Spett. Compagnia, in occasione della liquidazione del grave sinistro che il giorno 22 Febbraio u. s. ha colpito il nostro Stabilimento di pilatura, brillatura ecc. del riso, sito in frazione Sostegno del Comune di Spessa (Pavia), è stato veramente liberale ed improntato alla massima correttezza e sollecitudine.

Ogni controversia, sorgente dalle irregolarità riscontrate, poté essere agevolmente composta per lo spirito di correttezza da cui è animata la Sua Spett. Mandante.

Rivogliamo pure a Lei una parola di ringraziamento per le sue sempre pronte e cordiali prestazioni e Le porgiamo distinti saluti.

Devotissimi

FRANCESCO VANELLI & AYMAR



Danni incendi di rilevante entità denunciati durante i mesi di Giugno e Luglio

D I T T A	Località	Rischio	Annuncio
Ercole Marelli & C. (Fabbrica macchine)	Desio	Fabbricato macchinario e merci	500.000
Lanificio Rossi	Torrebelvicino	Fabbricato macchinario e cotoni	500.000
Spesso Stefano	Biella	Fabbricato e merci	1.100.000
Spesso Stefano	Biella	Merci in deposito	3.000.000
Zurlo Giuseppe	Cotrone	Granaglie in covoni	100.000
Scarpati ing. M. (fabbrica laterizi)	Contarina	Fabbricato attrezzi materiale	157.350
Società Anon. Docks Cotoni	Novi Ligure	Copertoni	120.000
Off. Elettrochimiche Rossi .	Legnano	Fabbricato macchinario e merci	500.000
Araldi dott. Bandro . . .	Carpaneto	Fabbricato scorte coloniche	200.000
Caniato & C.	Rho	Canapa in deposito	250.000
Caniato & C.	Rho	Canapa in deposito	950.000
Stab. Chimico Schiaffanti .	Settimo Torinese	Fabbricato macchinario e merci	146.000
Roversi Roberto	S. Agost. di Cento	Canapa in deposito	700.000
Società Bagni di Rimini .	Rimini	Fabbricato	1.000.000
Società Bagni di Rimini .	Rimini	Mobili d'albergo	1.000.000
Leonino Emanuele	Filighera	Fabbricato colon.	140.000
Società Artistico Vetraria .	Altare	Fabb. forni macch. materie prime	180.000
C. Franck & C. (fabbrica surrogati caffè)	Milano	Fabbricato macchinario e merce	2.190.000
Guicciardini C. Giulio .	Grosseto	Boschi	102.000
Ranzi Pietro	Felonica Po	Canapa in deposito	180.000
Negri Roberto	Felonica Po	Canapa in deposito	1.550.000
Soc. An. Ernesto De Angeli (Filatura cotone)	Ponte Nossa	Fabbricato macchinario e merci	220.000
Ventura Francesco	Roma	Fieno	120.000

*
**

Società Anonima Italiana di Assicurazione contro gli Infortuni di Milano

Esercizio 1920	D A N N I A N N U N C I A T I			
	Morte	Invalidità	Inabilità	TOTALE
Mese di Luglio	15	300	4.235	4.550
Ripporto precedente . .	79	1.310	17.894	19.283
Totale	94	1.610	22.124	23.833



Dal N. 605 del Giornale "La Libertà", di Trento del 9 Giugno a. c.:

La sottoscritta sente l'obbligo di esternare pubblicamente la sua piena soddisfazione per la correttezza e premura dimostrata dalla Spett. Società Anonima Italiana di Assicurazioni contro gli Infortuni (Agenzia Principale di Trento), istituita dalle Assicurazioni Generali nella liquidazione e nel pagamento di un grave danno accidentale (avarie) da cui fu colpito un Autocarro di sua proprietà.

*
**

Ditta BAMPI e GADOTTI

AMMINISTRAZIONE.

Misura attuale della tassa governativa comprendente l'aumento « Contributo mutilati »

A). Sui premi ed accessori — Come da nostra Circolare 28 Giugno scorso N. 4/2, per effetto del Decreto-Legge Num. 738 del 7 Giugno 1920 che aumenta la tassa di assicurazione del 5% quale « contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole » le tasse governative d'assicurazioni, risultano dal 1° Luglio 1920 nelle seguenti misure:

<i>sui premi ed accessori</i> del Ramo	Incendi-Furti	15,75	%
»	Vita	1,4175	%
»	Trasporti, rischi marittimi	1,4175	%
»	»	continentali	17,01	%

N.B. A facilitare il conteggio della tassa governativa sulle polizze dei Rami Incendi e Furti, corrediamo il presente bollettino del relativo *prontuario* che inseriamo nell'ultimo foglio appositamente perchè possa venir staccato e tenuto in evidenza.

B). Sulle quitanze di risarcimento danni di tutti i rami e sulle scadenze R. Vita — Contrariamente a detta nostra Circolare, l'aumento per « Contributo mutilati », secondo recenti istruzioni, si applica dopo conteggiata la vecchia tassa di L. 0.45 per ogni cento lire o frazione di cento di risarcimento, in ragione di centesimi cinque per ogni lira intera di tassa (escludendo cioè l'aumento sulla frazione di lira di tassa); per modo che per le quitanze di risarcimento:

fino a Lire	100	la tassa di L. 0.45 non subisce aumento
da L. 100.01 a L.	200	» » 0.90 » »
» 200.01 »	300	» » 1.35 è elevata a L. 1.40
» 300.01 »	400	» » 1.80 » » 1.85
» 400.01 »	500	» » 2.25 » » 2.35
» 500.01 »	600	» » 2.70 » » 2.80
» 600.01 »	700	» » 3.15 » » 3.30
» 700.01 »	800	» » 3.60 » » 3.75
» 800.01 »	900	» » 4.05 » » 4.25
» 900.01 »	1000	» » 4.50 » » 4.70
» 1000.01 »	1100	» » 4.95 » » 5.15
» 1100.01 »	1200	» » 5.40 » » 5.65

e così di seguito aumentando, cioè, la tassa di centesimi cinque per ogni lira intera di tassa.

Personale.

Cessò dalle funzioni di Ispettore Speciale Ramo Vita il Sig. Cav. Uff. **Giacinto Grasso**.

Dopo penosa malattia, è morto a Como il 14 Luglio l'Ispettore Speciale Signor **Giuseppe Guarisco**, che sino dal 1908, fu nostro stimato ed apprezzato collaboratore.

*
**

LA DIREZIONE VENETA

PRONTUARIO per l'applicazione della tassa governativa sulle polizze e quitanze dei Rami Incendi e Furti.

Misura della tassa governativa L. 15.75 per ogni cento Lire di premio ed accessori

TABELLA I.

Tassa governativa per importi da una lira a cento.

Premio ed accessori	Tassa corri-spondente		Premio ed accessori	Tassa corri-spondente		Premio ed accessori	Tassa corri-spondente		Premio ed accessori	Tassa corri-spondente		Premio ed accessori	Tassa corri-spondente	
	Lire	C.		Lire	C.		Lire	C.		Lire	C.		Lire	C.
1	—	16	21	3	31	41	6	44	61	9	61	81	12	76
2	—	32	22	3	47	42	6	62	62	9	77	82	12	92
3	—	47	23	3	62	43	6	77	63	9	92	83	13	07
4	—	63	24	3	78	44	6	93	64	10	08	84	13	23
5	—	79	25	3	94	45	7	09	65	10	24	85	13	39
6	—	95	26	4	10	46	7	25	66	10	40	86	13	55
7	1	10	27	4	25	47	7	40	67	10	55	87	13	70
8	1	26	28	4	41	48	7	56	68	10	71	88	13	86
9	1	42	29	4	57	49	7	72	69	10	87	89	14	02
10	1	58	30	4	73	50	7	88	70	11	03	90	14	18
11	1	73	31	4	88	51	8	03	71	11	18	91	14	33
12	1	89	32	5	04	52	8	19	72	11	34	92	14	49
13	2	05	33	5	20	53	8	35	73	11	50	93	14	65
14	2	21	34	5	36	54	8	51	74	11	66	94	14	81
15	2	36	35	5	51	55	8	66	75	11	81	95	14	96
16	2	52	36	5	67	56	8	82	76	11	97	96	15	12
17	2	68	37	5	83	57	8	98	77	12	13	97	15	28
18	2	84	38	5	99	58	9	14	78	12	29	98	15	44
19	2	99	39	6	14	59	9	29	79	12	44	99	15	59
20	3	15	40	6	30	60	9	45	80	12	60	100	15	75

TABELLA II.

Tassa govern. per importi di centinaia e migliaia di lire.

Premio ed accessori	Tassa corri-spondente	
	Lire	C.
100	15	75
200	31	50
300	47	25
400	63	00
500	78	75
600	94	50
700	110	25
800	126	00
900	141	75
1000	157	50
2000	315	00
3000	472	50
4000	630	00
5000	787	50
6000	945	00
7000	1102	50
8000	1260	00
9000	1417	50
10000	1575	00

TABELLA III.

Tassa governativa per la parte decimale (da 1 a 99 cent.)

Premio ed accessori	Tassa corri-spondente		Premio ed accessori	Tassa corri-spondente		Premio ed accessori	Tassa corri-spondente		Premio ed accessori	Tassa corri-spondente		Premio ed accessori	Tassa corri-spondente	
	Lire	C.		Lire	C.		Lire	C.		Lire	C.		Lire	C.
0.01	—	—	0.23	—	—	0.42	—	—	0.61	—	—	0.80	—	—
0.02	—	—	0.24	—	—	0.43	—	—	0.62	—	—	0.81	—	—
0.03	—	—	0.25	—	—	0.44	—	—	0.63	—	—	0.82	—	—
0.04	—	—	0.26	—	—	0.45	—	—	0.64	—	—	0.83	—	—
0.05	—	—	0.27	—	—	0.46	—	—	0.65	—	—	0.84	—	—
0.06	—	—	0.28	—	—	0.47	—	—	0.66	—	—	0.85	—	—
0.07	—	—	0.29	—	—	0.48	—	—	0.67	—	—	0.86	—	—
0.08	—	—	0.30	—	—	0.49	—	—	0.68	—	—	0.87	—	—
0.09	—	—	0.31	—	—	0.50	—	—	0.69	—	—	0.88	—	—
0.10	—	—	0.32	—	—	0.51	—	—	0.70	—	—	0.89	—	—
0.11	—	—	0.33	—	—	0.52	—	—	0.71	—	—	0.90	—	—
0.12	—	—	0.34	—	—	0.53	—	—	0.72	—	—	0.91	—	—
0.13	—	—	0.35	—	—	0.54	—	—	0.73	—	—	0.92	—	—
0.14	—	—	0.36	—	—	0.55	—	—	0.74	—	—	0.93	—	—
0.15	—	—	0.37	—	—	0.56	—	—	0.75	—	—	0.94	—	—
0.16	—	—	0.38	—	—	0.57	—	—	0.76	—	—	0.95	—	—
0.17	—	—	0.39	—	—	0.58	—	—	0.77	—	—	0.96	—	—
0.18	—	—	0.40	—	—	0.59	—	—	0.78	—	—	0.97	—	—
0.19	—	—	0.41	—	—	0.60	—	—	0.79	—	—	0.98	—	—
0.20	—	—	0.42	—	—	0.61	—	—	0.80	—	—	0.99	—	—
0.21	—	—	0.43	—	—	0.62	—	—	0.81	—	—	1.00	—	—
0.22	—	—	0.44	—	—	0.63	—	—	0.82	—	—	1.01	—	—
0.23	—	—	0.45	—	—	0.64	—	—	0.83	—	—	1.02	—	—
0.24	—	—	0.46	—	—	0.65	—	—	0.84	—	—	1.03	—	—
0.25	—	—	0.47	—	—	0.66	—	—	0.85	—	—	1.04	—	—
0.26	—	—	0.48	—	—	0.67	—	—	0.86	—	—	1.05	—	—
0.27	—	—	0.49	—	—	0.68	—	—	0.87	—	—	1.06	—	—
0.28	—	—	0.50	—	—	0.69	—	—	0.88	—	—	1.07	—	—
0.29	—	—	0.51	—	—	0.70	—	—	0.89	—	—	1.08	—	—
0.30	—	—	0.52	—	—	0.71	—	—	0.90	—	—	1.09	—	—
0.31	—	—	0.53	—	—	0.72	—	—	0.91	—	—	1.10	—	—
0.32	—	—	0.54	—	—	0.73	—	—	0.92	—	—	1.11	—	—
0.33	—	—	0.55	—	—	0.74	—	—	0.93	—	—	1.12	—	—
0.34	—	—	0.56	—	—	0.75	—	—	0.94	—	—	1.13	—	—
0.35	—	—	0.57	—	—	0.76	—	—	0.95	—	—	1.14	—	—
0.36	—	—	0.58	—	—	0.77	—	—	0.96	—	—	1.15	—	—
0.37	—	—	0.59	—	—	0.78	—	—	0.97	—	—	1.16	—	—
0.38	—	—	0.60	—	—	0.79	—	—	0.98	—	—	1.17	—	—
0.39	—	—	0.61	—	—	0.80	—	—	0.99	—	—	1.18	—	—
0.40	—	—	0.62	—	—	0.81	—	—	1.00	—	—	1.19	—	—
0.41	—	—	0.63	—	—	0.82	—	—	1.01	—	—	1.20	—	—
0.42	—	—	0.64	—	—	0.83	—	—	1.02	—	—	1.21	—	—
0.43	—	—	0.65	—	—	0.84	—	—	1.03	—	—	1.22	—	—
0.44	—	—	0.66	—	—	0.85	—	—	1.04	—	—	1.23	—	—
0.45	—	—	0.67	—	—	0.86	—	—	1.05	—	—	1.24	—	—
0.46	—	—	0.68	—	—	0.87	—	—	1.06	—	—	1.25	—	—
0.47	—	—	0.69	—	—	0.88	—	—	1.07	—	—	1.26	—	—
0.48	—	—	0.70	—	—	0.89	—	—	1.08	—	—	1.27	—	—
0.49	—	—	0.71	—	—	0.90	—	—	1.09	—	—	1.28	—	—
0.50	—	—	0.72	—	—	0.91	—	—	1.10	—	—	1.29	—	—
0.51	—	—	0.73	—	—	0.92	—	—	1.11	—	—	1.30	—	—
0.52	—	—	0.74	—	—	0.93	—	—	1.12	—	—	1.31	—	—
0.53	—	—	0.75	—	—	0.94	—	—	1.13	—	—	1.32	—	—
0.54	—	—	0.76	—	—	0.95	—	—	1.14	—	—	1.33	—	—
0.55	—	—	0.77	—	—	0.96	—	—	1.15	—	—	1.34	—	—
0.56	—	—	0.78	—	—	0.97	—	—	1.16	—	—	1.35	—	—
0.57	—	—	0.79	—	—	0.98	—	—	1.17	—	—	1.36	—	—
0.58	—	—	0.80	—	—	0.99	—	—	1.18	—	—	1.37	—	—
0.59	—	—	0.81	—	—	1.00	—	—	1.19	—	—	1.38	—	—
0.60	—	—	0.82	—	—	1.01	—	—	1.20	—	—	1.39	—	—
0.61	—	—	0.83	—	—	1.02	—	—	1.21	—	—	1.40	—	—
0.62	—	—	0.84	—	—	1.03	—	—	1.22	—	—	1.41	—	—
0.63	—	—	0.85	—	—	1.04	—	—	1.23	—	—	1.42	—	—
0.64	—	—	0.86	—	—	1.05	—	—	1.24	—	—	1.43	—	—
0.65	—	—	0.87	—	—	1.06	—	—	1.25	—	—	1.44	—	—
0.66	—	—	0.88	—	—	1.07	—	—	1.26	—	—	1.45	—	—
0.67	—	—	0.89	—	—	1.08	—	—	1.27	—	—	1.46	—	—
0.68	—	—	0.90	—	—	1.09	—	—	1.28	—	—	1.47	—	—
0.69	—	—	0.91	—	—	1.10	—	—	1.29	—	—	1.48	—	—
0.70	—	—	0.92	—	—	1.11	—	—	1.30	—	—	1.49	—	—
0.71	—	—	0.93	—	—	1.12	—	—	1.31	—	—	1.50	—	—
0.72	—	—	0.94	—	—	1.13	—	—	1.32	—	—	1.51	—	—
0.73	—	—	0.95	—	—	1.14	—	—	1.33	—	—	1.52	—	—
0.74	—	—	0.96	—	—	1.15	—	—	1.34	—	—	1.53	—	—
0.75	—	—	0.97	—	—	1.16	—	—	1.35	—	—	1.54	—	—
0.76	—	—	0.98	—	—	1.17	—	—	1.36	—	—	1.55	—	—
0.77	—	—	0.99	—	—	1.18	—	—	1.37	—	—	1.56	—	—
0.78	—	—	1.00	—	—	1.19	—	—	1.38	—	—	1.57	—	—
0.79	—	—	1.01	—										

